

# Gazzetta ufficiale

## dell'Unione europea

# C 161

48° anno

Edizione  
in lingua italiana

## Comunicazioni e informazioni

1° luglio 2005

<u>Numero d'informazione</u>	Sommario	Pagina
	I <i>Comunicazioni</i>	
	<b>Consiglio</b>	
2005/C 161/01	Dichiarazione del Consiglio relativa all'accordo quadro sui rapporti tra il Parlamento europeo e la Commissione .....	1
	<b>Commissione</b>	
2005/C 161/02	Tassi di cambio dell'euro .....	2
2005/C 161/03	Notifica preventiva di una concentrazione (Caso n. COMP/M.3841 — Valoriza Gestion/Aguas de Las Palmas) — Caso ammissibile alla procedura semplificata <sup>(1)</sup> .....	3
2005/C 161/04	Informazioni sintetiche sugli aiuti di Stato concessi in conformità del Reg. (CE) 1595/2004 della Commissione, dell'8 settembre 2004, relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del Trattato CE agli aiuti di Stato a favore delle piccole e medie imprese attive nel settore della produzione, trasformazione e commercializzazione dei prodotti della pesca <sup>(1)</sup> .....	4
2005/C 161/05	Informazioni comunicate dagli Stati membri sugli aiuti di Stato concessi in virtù del regolamento (CE) n. 68/2001 del 12 gennaio 2001 relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato CE agli aiuti destinati alla formazione <sup>(1)</sup> .....	8
2005/C 161/06	Sospensione, da parte dell'Italia, degli oneri di servizio pubblico imposti su diciotto collegamenti tra gli aeroporti della Sardegna e i principali aeroporti nazionali italiani e pubblicati il 10 dicembre 2004 nella <i>Gazzetta ufficiale dell'Unione europea</i> C 306 <sup>(1)</sup> .....	10
	<b>Banca centrale europea</b>	
2005/C 161/07	Parere della Banca centrale europea, del 21 giugno 2005, su richiesta del Consiglio dell'Unione europea in merito a due proposte di decisione del Consiglio relative al programma di azione in materia di formazione, scambi e assistenza per la protezione dell'euro contro la contraffazione monetaria (programma «Pericle») (CON/2005/22) .....	11

**IT**

<sup>(1)</sup> Testo rilevante ai fini del SEE

## I

(Comunicazioni)

## CONSIGLIO

### **Dichiarazione del Consiglio relativa all'accordo quadro sui rapporti tra il Parlamento europeo e la Commissione**

(2005/C 161/01)

In occasione della firma, il 26 maggio 2005, da parte del Parlamento europeo e della Commissione, dell'accordo quadro sui rapporti tra il Parlamento europeo e la Commissione, il Coreper raccomanda al Consiglio d'iscrivere nel processo verbale la seguente dichiarazione e di pubblicarla nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*, serie C:

«Il Consiglio ha preso atto dell'accordo quadro sui rapporti tra il Parlamento europeo e la Commissione firmato il 26 maggio 2005 dalle due istituzioni, in contrasto con lo spirito della dichiarazione (n. 3) relativa all'articolo 10 del trattato che istituisce la Comunità europea figurante nell'atto finale del trattato di Nizza.

Rammentando la sua dichiarazione del 10 luglio 2000, il Consiglio si preoccupa del fatto che varie disposizioni di questo nuovo accordo quadro cercano di ottenere, in modo ancora più accentuato rispetto all'accordo quadro del 2000, uno slittamento dell'equilibrio istituzionale stabilito dai trattati in vigore. Si rammarica di non essere stato informato prima, in uno spirito di leale cooperazione, della negoziazione del nuovo accordo quadro. Si rammarica altresì che le due istituzioni in questione non abbiano ritenuto opportuno tener conto delle preoccupazioni che il Consiglio aveva espresso, a livello di organi competenti, prima della firma di tale accordo.

Il Consiglio ricorda in particolare che ai sensi del trattato (articolo 201) una mozione di censura sulla gestione della Commissione riguarda obbligatoriamente tutti i membri della Commissione in quanto collegio e non può riguardare un membro della Commissione preso individualmente. L'articolo 217 consacra il principio della collegialità dell'azione della Commissione. Il Consiglio sottolinea inoltre che la procedura di programmazione pluriennale dei lavori è stata fissata dal Consiglio europeo nella riunione del giugno 2002 a Siviglia. Ricorda infine che le procedure che permettono di associare il Parlamento europeo ai negoziati internazionali sono disciplinate dall'articolo 300 del trattato CE e che nel 1998 sono state adottate modalità pratiche relative alla presenza di membri del Parlamento europeo nelle delegazioni della Comunità o come rappresentanti dell'Unione europea in conferenze internazionali.

Il Consiglio sottolinea che in ogni caso gli impegni sottoscritti da tali istituzioni non gli sono opponibili e si riserva di preservare i propri diritti e in particolare di prendere ogni misura appropriata qualora l'applicazione delle disposizioni dell'accordo quadro pregiudichi le competenze conferite dai trattati alle istituzioni e l'equilibrio istituzionale da essi stabilito.»

---

## COMMISSIONE

Tassi di cambio dell'euro <sup>(1)</sup>

30 giugno 2005

(2005/C 161/02)

1 euro =

Moneta	Tasso di cambio	Moneta	Tasso di cambio		
USD	dollari USA	1,2092	SIT	tolar sloveni	239,47
JPY	yen giapponesi	133,95	SKK	corone slovacche	38,414
DKK	corone danesi	7,4515	TRY	lire turche	1,6194
GBP	sterline inglesi	0,67420	AUD	dollari australiani	1,5885
SEK	corone svedesi	9,4259	CAD	dollari canadesi	1,49
CHF	franchi svizzeri	1,5499	HKD	dollari di Hong Kong	9,3990
ISK	corone islandesi	78,71	NZD	dollari neozelandesi	1,7387
NOK	corone norvegesi	7,9155	SGD	dollari di Singapore	2,0377
BGN	lev bulgari	1,9559	KRW	won sudcoreani	1 239,85
CYP	sterline cipriote	0,5735	ZAR	rand sudafricani	8,0254
CZK	corone ceche	30,030	CNY	renminbi Yuan cinese	10,0079
EEK	corone estoni	15,6466	HRK	kuna croata	7,3130
HUF	fiorini ungheresi	247,24	IDR	rupia indonesiana	11 804,82
LTL	litas lituani	3,4528	MYR	ringgit malese	4,596
LVL	lats lettoni	0,6961	PHP	peso filippino	67,685
MTL	lire maltesi	0,4293	RUB	rublo russo	34,6370
PLN	zloty polacchi	4,0388	THB	baht thailandese	49,938
ROL	leu rumeni	36 030			

(<sup>1</sup>) Fonte: tassi di cambio di riferimento pubblicati dalla Banca centrale europea.

**Notifica preventiva di una concentrazione**  
**(Caso n. COMP/M.3841 — Valoriza Gestion/Aguas de Las Palmas)**  
**Caso ammissibile alla procedura semplificata**

(2005/C 161/03)

(Testo rilevante ai fini del SEE)

1. In data 24 giugno 2005 è pervenuta alla Commissione la notifica di un progetto di concentrazione in conformità all'articolo 4 del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio <sup>(1)</sup>. Con tale operazione le imprese Gestión, S.A.U. («Valoriza», Spagna) appartenente al gruppo Sacyr Vallehermoso e Saur S.A. («Saur», Francia) appartenente al gruppo PAI Partners acquisiscono ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 1, lettera b), del regolamento del Consiglio il controllo in comune di Empresa Mixta de Aguas de Las Palmas, S.A. («Emalsa», Spagna), impresa attualmente controllata da Saur e da Endesa Participadas S.A. via Nueva Nuinsa S.L. («Nueva Nuinsa», Spagna). Valoriza acquisirà il controllo in comune di Emalsa mediante acquisto di azioni in Nueva Nuinsa.

2. Le attività svolte dalle imprese interessate sono le seguenti:

- per Valoriza: gestione di servizi idrici, gestione dei servizi per lo smaltimento dei rifiuti, sviluppo di fonti energetiche alternative, manutenzione di beni immobili,
- per Emalsa: gestione di servizi idrici per conto dei comuni di Las Palmas de Gran Canarias e Santa Brígida, e di Puerto de la Luz y de las Palmas,
- per Saur: servizi idrici e gestione dei servizi per lo smaltimento dei rifiuti,
- per Nueva Nuinsa: società holding.

3. A seguito di un esame preliminare la Commissione ritiene che la transazione notificata possa rientrare nel campo d'applicazione del regolamento (CE) n. 139/2004. Tuttavia si riserva la decisione finale al riguardo. Si rileva che, ai sensi della comunicazione della Commissione concernente una procedura semplificata per l'esame di determinate concentrazioni a norma del regolamento (CE) n. 139/2004 <sup>(2)</sup> del Consiglio, il presente caso potrebbe soddisfare le condizioni per l'applicazione della procedura di cui alla comunicazione stessa.

4. La Commissione invita i terzi interessati a presentare le loro eventuali osservazioni sulla concentrazione proposta.

Le osservazioni debbono pervenire alla Commissione non oltre dieci giorni dalla data di pubblicazione della presente comunicazione. Le osservazioni possono essere trasmesse alla Commissione per fax [fax n. (32-2) 296 43 01 o 296 72 44] o per posta, indicando il riferimento COMP/M.3841 — Valoriza Gestion/Aguas de Las Palmas, al seguente indirizzo:

Commissione europea  
Direzione generale Concorrenza  
Protocollo Concentrazioni  
J-70  
B-1049 Bruxelles/Brussel

---

<sup>(1)</sup> GU L 24 del 29.1.2004, pag. 1.

<sup>(2)</sup> GU C 56 del 5.3.2005, pag. 32.

**Informazioni sintetiche sugli aiuti di Stato concessi in conformità del Reg. (CE) 1595/2004 della Commissione, dell'8 settembre 2004, relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del Trattato CE agli aiuti di Stato a favore delle piccole e medie imprese attive nel settore della produzione, trasformazione e commercializzazione dei prodotti della pesca**

(2005/C 161/04)

(Testo rilevante ai fini del SEE)

**Numero dell'aiuto:** XF1/04

massima di diciotto mesi, finalizzati alla salvaguardia e sviluppo di una gestione sostenibile delle risorse biologiche, alla valorizzazione dei prodotti ittici, alla salvaguardia e sviluppo dei livelli occupazionali e alla promozione dei consorzi tra imprese.

**Stato membro:** Italia

L'aiuto fa riferimento all'art. 4 del Reg. (CE) 1595/2004.

**Regione:** Friuli Venezia Giulia

Spese ammissibili all'interno degli Accordi di programma

**Titolo del regime di aiuto o nome della società beneficiaria di un aiuto singolo:** Regolamento di esecuzione dell'articolo 6, commi 20 e 21, della Legge regionale 14/2003 recante criteri e modalità per la concessione di contributi alle Associazioni cooperative del settore della pesca per l'attuazione di programmi di attività ai sensi dell'articolo 20, comma 3, lettera b), della legge 41/1982 e successive modifiche.

— costi del personale proprio delle associazioni ovvero costi sostenuti per l'acquisizione di servizi presso soggetti terzi;

— spese direttamente connesse all'esecuzione dei programmi;

**Base giuridica:** Legge 17 febbraio 1982, n. 41 (articolo 20, comma 3, lettera b) — «Piano per la razionalizzazione e lo sviluppo della pesca marina» e successive modifiche.

— noleggi e ammortamento attrezzature e impianti;

— bollettini di informazione, articoli giornalistici, elaborati grafici e audiovisivi di interesse generale per gli addetti del settore;

Legge regionale 20 agosto 2003, n. 14 (art. 6) — «Assestamento del bilancio 2003 e del bilancio pluriennale per gli anni 2003-2005».

— trasferte direttamente connesse all'esecuzione dei programmi;

Delibera di Giunta regionale n. 2629 dell'8 ottobre 2004.

— costi per la realizzazione di conferenze, convegni e seminari direttamente connessi all'esecuzione dei programmi;

**Spesa annua prevista nel quadro del regime o importo annuo totale dell'aiuto individuale concesso alla società:** Si prevede una spesa annua per il regime pari a Euro 385 000,00.

— spese generali direttamente connesse all'esecuzione dei programmi fino ad un massimo del 12 % del costo complessivo dell'iniziativa progettata.

**Intensità massima:** l'intensità massima dell'aiuto è pari al 100 % delle spese ammissibili.

**Settore o settori interessati:** pesca in mare, acquacoltura, trasformazione e commercializzazione.

**Data di applicazione:** il regime di aiuto entra in vigore successivamente alla pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione e comunque 10 giorni lavorativi dopo l'invio del presente formulario, come previsto al 1° comma dell'art. 19 del Regolamento di esenzione (Reg. CE 1595/2004).

**Nome e indirizzo dell'autorità che concede l'aiuto:**

Direzione centrale risorse agricole, naturali, forestali e montagna  
Servizio pesca e acquacoltura  
Via Caccia, 17  
33100 — Udine (I)

**Durata del regime o dell'aiuto individuale:** fino ad esaurimento fondi e comunque non oltre il periodo di applicazione del Regolamento di esenzione (Reg. CE 1595/2004), ossia il 31 dicembre 2006.

**Sito Web:**

[www.regione.fvg.it/istituzionale/bur/bur.htm](http://www.regione.fvg.it/istituzionale/bur/bur.htm)

**Obiettivo dell'aiuto:** sostegno alle PMI del settore pesca e acquacoltura attraverso l'approvazione di accordi di programma con le associazioni di categoria, della durata

**Numero dell'aiuto:** XF1/05

**Stato membro:** Italia

**Regione:** Friuli Venezia Giulia

**Titolo del regime di aiuto o nome della società beneficiaria di un aiuto singolo:** «Programma aggiuntivo regionale per interventi nel settore della pesca previsti dal DocUP 2000-2006 per le misure di aiuti agli investimenti nell'acquacoltura»

**Base giuridica:** Delibera di Giunta Regionale n. 2965 del 5 novembre 2004 - Rideterminazione per l'anno 2004 delle quote di ripartizione del «Fondo per il finanziamento e l'adeguamento di programmi e progetti ammessi o ammissibili a finanziamento comunitario» di cui all'art 9, comma 1, lett. d) e all'art 23 della legge regionale 7/1999.

Delibera di Giunta Regionale n. 3406 del 13 dicembre 2004 - Programma aggiuntivo regionale per interventi nel settore della pesca previsti dal DocUP 2000-2006 per le misure di aiuti agli investimenti nell'acquacoltura, nella promozione e nella pubblicità dei prodotti della pesca e per azioni realizzate da associazioni o unioni di produttori

**Spesa annua prevista nel quadro del regime o importo annuo totale dell'aiuto individuale concesso alla società:** Si prevede una spesa annua per il regime pari a Euro 650 000,00; tale cifra deve intendersi indicativa.

**Intensità massima:** il contributo massimo concedibile è pari al 40 % delle spese ritenute ammissibili.

**Data di applicazione:** il regime di aiuto entra in vigore il giorno della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione e comunque 10 giorni lavorativi dopo l'invio del presente formulario, come previsto al 1° comma dell'art. 19 del Regolamento di esenzione (Reg. CE 1595/2004).

**Durata del regime o dell'aiuto individuale:** fino ad esaurimento fondi e comunque non oltre il periodo di applicazione del Regolamento di esenzione (Reg. CE 1595/2004), ossia il 31 dicembre 2006.

**Obiettivo dell'aiuto:** sostegno alle PMI del settore acquacoltura attraverso aiuti agli investimenti.

L'aiuto fa riferimento all'art. 11 del Reg. (CE) 1595/2004.

Spese ammissibili

— la costruzione, ampliamento, ammodernamento di impianti di acquacoltura in acque marine, salmastre e dolci per l'allevamento di pesci, crostacei e molluschi o altri organismi acquatici;

— l'acquisto o adeguamento di natanti e macchine operatrici destinati esclusivamente all'attività di acquacoltura, l'adeguamento di automezzi e attrezzature, strettamente necessari al ciclo di produzione o al trasporto in conservazione condizionata di prodotti purché dimensionati all'effettiva produzione;

**Settore o settori interessati:** acquacoltura

**Nome e indirizzo dell'autorità che concede l'aiuto:**

Direzione centrale risorse agricole, naturali, forestali e montagna  
Servizio pesca e acquacoltura  
Via Caccia, 17  
33100 — Udine (I)

**Sito Web:**

[www.regione.fvg.it/istituzionale/bur/bur.htm](http://www.regione.fvg.it/istituzionale/bur/bur.htm)

**Numero dell'aiuto:** XF2/05

**Stato membro:** Italia

**Regione:** Friuli Venezia Giulia

**Titolo del regime di aiuto o nome della società beneficiaria di un aiuto singolo:** «Programma aggiuntivo regionale per interventi nel settore della pesca previsti dal DocUP 2000-2006 per le misure di aiuti agli investimenti per azioni realizzate da associazioni o unioni di produttori»

**Base giuridica:** Delibera di Giunta Regionale n. 2965 del 5 novembre 2004 - Rideterminazione per l'anno 2004 delle quote di ripartizione del «Fondo per il finanziamento e l'adeguamento di programmi e progetti ammessi o ammissibili a finanziamento comunitario» di cui all'art 9, comma 1, lett. d) e all'art 23 della legge regionale 7/1999.

Delibera di Giunta Regionale n. 3406 del 13 dicembre 2004 - Programma aggiuntivo regionale per interventi nel settore della pesca previsti dal DocUP 2000-2006 per le misure di aiuti agli investimenti nell'acquacoltura, nella promozione e nella pubblicità dei prodotti della pesca e per azioni realizzate da associazioni o unioni di produttori.

**Spesa annua prevista nel quadro del regime o importo annuo totale dell'aiuto individuale concesso alla società:** Si prevede una spesa annua per il regime pari a Euro 110 000,00; tale cifra deve intendersi indicativa.

**Intensità massima:** Fino al 100 % della spesa se: il progetto presenta un interesse collettivo; il beneficiario è rappresentato da un soggetto collettivo; il progetto prevede l'accesso pubblico ai risultati dell'operazione.

Fino al 40 % della spesa ammessa se il progetto presenta un interesse individuale; se il progetto non consente l'accesso pubblico ai risultati dell'operazione; se vi è partecipazione finanziaria degli organismi collettivi e delle istituzioni di ricerca.

**Data di applicazione:** il regime di aiuto entra in vigore il giorno della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione e comunque 10 giorni lavorativi dopo l'invio del presente formulario, come previsto al 1° comma dell'art. 19 del Regolamento di esenzione (Reg. CE 1595/2004).

**Durata del regime o dell'aiuto individuale:** fino ad esaurimento fondi e comunque non oltre il periodo di applicazione del Regolamento di esenzione (Reg. CE 1595/2004), ossia il 31 dicembre 2006.

**Obiettivo dell'aiuto:** sostegno alle PMI del settore attraverso contributi per interventi, di interesse collettivo o individuale, realizzati da associazioni o unioni di produttori.

L'aiuto fa riferimento all'art. 4 del Reg. (CE) 1595/2004.

Sono ammissibili le spese relative alla realizzazione dei seguenti interventi:

- gestione e controllo delle condizioni di accesso a talune zone di pesca, gestione dei contingenti e dello sforzo da pesca;
- promozione dell'uso di attrezzi o metodi di pesca più selettivi;
- promozione di misure tecniche di conservazione delle risorse;
- attrezzature collettive per l'acquacoltura, ristrutturazione o sistemazione di impianti di acquacoltura, trattamento collettivo degli effluenti dell'allevamento acquicolo;
- eliminazione dei rischi patologici connessi alle attività di allevamento o dei parassiti presenti in bacini idrografici o ecosistemi litoranei;
- raccolta di dati di base o elaborazione di modelli di gestione ambientale riguardanti il settore della pesca e dell'acquacoltura, ai fini dell'approntamento di piani di gestione integrata delle zone costiere;

— organizzazione del commercio elettronico e del ricorso ad altre tecnologie dell'informazione, ai fini della diffusione di informazioni di carattere tecnico e commerciale;

— definizione e applicazione di sistemi per il miglioramento e il controllo della qualità, della rintracciabilità, delle condizioni sanitarie, degli strumenti statistici e dell'impatto ambientale;

— miglioramento della conoscenza e della trasparenza della produzione e del mercato.

**Settore o settori interessati:** pesca in mare, acquacoltura, commercializzazione e trasformazione.

#### Nome e indirizzo dell'autorità che concede l'aiuto:

Direzione centrale risorse agricole, naturali, forestali e montagna  
Servizio pesca e acquacoltura  
Via Caccia, 17  
33100 — Udine (I)

#### Sito Web:

[www.regione.fvg.it/istituzionale/bur/bur.htm](http://www.regione.fvg.it/istituzionale/bur/bur.htm)

**Numero dell'aiuto:** XF3/05

**Stato membro:** Italia

**Regione:** Friuli Venezia Giulia

**Titolo del regime di aiuto o nome della società beneficiaria di un aiuto singolo:** «Programma aggiuntivo regionale per interventi nel settore della pesca previsti dal DocUP 2000-2006 per le misure di aiuti agli investimenti nella promozione e nella pubblicità dei prodotti della pesca»

**Base giuridica:** Delibera di Giunta Regionale n. 2965 del 5 novembre 2004 - Rideterminazione per l'anno 2004 delle quote di ripartizione del «Fondo per il finanziamento e l'adeguamento di programmi e progetti ammessi o ammissibili a finanziamento comunitario» di cui all'art 9, comma 1, lett. d) e all'art 23 della legge regionale 7/1999.

Delibera di Giunta Regionale n. 3406 del 13 dicembre 2004 - Programma aggiuntivo regionale per interventi nel settore della pesca previsti dal DocUP 2000-2006 per le misure di aiuti agli investimenti nell'acquacoltura, nella promozione e nella pubblicità dei prodotti della pesca e per azioni realizzate da associazioni o unioni di produttori.



**Spesa annua prevista nel quadro del regime o importo annuo totale dell'aiuto individuale concesso alla società:** Si prevede una spesa annua per il regime pari a Euro 45 000,00; tale cifra deve intendersi indicativa.

**Intensità massima:** l'intensità massima dell'aiuto è pari al 100 % delle spese ammissibili nel caso in cui il progetto presenta un interesse collettivo, ovvero nel caso in cui il beneficiario è rappresentato da un soggetto collettivo oppure se il progetto prevede l'accesso pubblico ai risultati dell'operazione.

l'intensità massima dell'aiuto è pari al 40 % delle spese ammissibili nel caso in cui il progetto presenta un interesse individuale, ovvero nel caso in cui il progetto non consente l'accesso pubblico ai risultati dell'operazione oppure se vi è partecipazione finanziaria degli organismi collettivi o delle istituzioni di ricerca.

**Data di applicazione:** il regime di aiuto entra in vigore il giorno della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione e comunque 10 giorni lavorativi dopo l'invio del presente formulario, come previsto al 1° comma dell'art. 19 del Regolamento di esenzione (Reg. CE 1595/2004).

**Durata del regime o dell'aiuto individuale:** fino ad esaurimento fondi e comunque non oltre il periodo di applicazione del Regolamento di esenzione (Reg. CE 1595/2004), ossia il 31 dicembre 2006.

**Obiettivo dell'aiuto:** sostegno alle PMI del settore pesca e acquacoltura attraverso aiuti per interventi di promozione  
L'aiuto fa riferimento all'art. 7 del Reg. (CE) 1595/2004.

Spese ammissibili

- Operazioni di certificazione della qualità, di etichettatura, di razionalizzazione delle denominazioni e di normalizzazione dei prodotti;
- Campagne di promozione, comprese quelle destinate a valorizzare la qualità;
- Indagini e studi in materia di consumo e mercati;
- Partecipazione a fiere, saloni ed esposizioni;

**Settore o settori interessati:** pesca in mare, acquacoltura, commercializzazione e trasformazione.

**Nome e indirizzo dell'autorità che concede l'aiuto:**

Direzione centrale risorse agricole, naturali, forestali e montagna  
Servizio pesca e acquacoltura  
Via Caccia, 17  
33100 — Udine (I)

**Sito Web:**

[www.regione.fvg.it/istituzionale/bur/bur.htm](http://www.regione.fvg.it/istituzionale/bur/bur.htm)



**Informazioni comunicate dagli Stati membri sugli aiuti di Stato concessi in virtù del regolamento (CE) n. 68/2001 del 12 gennaio 2001 relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato CE agli aiuti destinati alla formazione**

(2005/C 161/05)

(Testo rilevante ai fini del SEE)

**Numero dell'aiuto:** XT24/03

**Stato membro:** Italia

**Regione:** Provincia Autonoma di Bolzano

**Titolo del regime di aiuti:** «Azioni di formazione continua aziendale rivolta a lavoratori dipendenti ai sensi della L. 236/93 e successive Circolari Ministeriali»

**Base giuridica:** Il regime di aiuto si basa sul Bando Provinciale con oggetto: «Apertura dei termini per la presentazione delle domande di contributo per azioni di formazione continua aziendale rivolta a lavoratori dipendenti ai sensi della L. 236/93 ed alle successive Circolari Ministeriali» autorizzato con Delibera della G.P. n. 5166 del 30/12/2002.

**Spesa annua prevista per il regime:**

EUR 784 241,00.

Non è prevedibile alcuna spesa media annua in quanto il bando prevede, a scadenza mensile, la presentazione di progetti fino all'esaurimento dei fondi disponibili (entro e non oltre il 31/12/2006).

**Intensità massima dell'aiuto:**

*Grandi imprese*

Formazione specifica: 25 %

Formazione generale: 50 %

*Piccole e medie imprese*

Formazione specifica: 35 %

Formazione generale: 70 %

Le intensità di cui sopra, sono maggiorate di

5 punti percentuali qualora le azioni oggetto dell'avviso siano destinate ad imprese localizzate in aree che possono beneficiare degli aiuti regionali conformemente all'articolo 87, paragrafo 3, lettera c) del trattato

10 punti percentuali se la formazione è dispensata a lavoratori svantaggiati come da articolo 2, paragrafo g (CE) n. 68/2001 del 12 gennaio 2001.

**Data di applicazione:** 28.1.2003

**Durata del regime:** Fino all'esaurimento dei fondi disponibili.

**Obiettivo dell'aiuto:** L'aiuto riguarda sia formazione generale che specifica. Il bando provinciale autorizzato con Del. della G.P. n. 5166 del 30.12.2002 contiene precise indicazioni sulla definizione dei due tipi di formazione in conformità al Regolamento CE n. 68/2001. Per ogni progetto presentato la commis-

sione di valutazione verifica la corrispondenza alle definizioni di formazione generale e specifica e la relativa congruità all'intensità dell'aiuto richiesto. Nel caso di incongruità la commissione rimodulerà opportunamente le voci di preventivo e gli importi di spesa complessivi richiesti.

**Settore economico interessato (o settori):** Tutti i settori economici.

**Nome e indirizzo dell'autorità che concede l'aiuto:**

L'autorità che concede l'aiuto é la Provincia Autonoma di Bolzano  
Ripartizione 21 — Formazione Professionale in Lingua Italiana  
Via Santa Geltrude, 3  
39100 BOLZANO

Direttrice di Ripartizione è la

Dott.ssa Barbara Repetto Visentini;  
Ripartizione 20 — Formazione Professionale in Lingua Tedesca e Ladina  
Via Dante, 3  
I-39100 BOLZANO

Direttore di Ripartizione è il Dr. Peter Duregger.

**Altre informazioni:** Il bando per il regime di aiuti é stato attivato con la pubblicazione sul BUR n. 04 del 28.1.2003 Suppl. n. 1 e permette alle aziende beneficiarie di optare tra il regime aiuti di stato (Regolamento CE 68/2001) e regime «de minimis» (Regolamento CE 69/2001).

**Numero dell'aiuto:** XT26/03

**Stato membro:** Regno Unito

**Regione:** Regione obiettivo 1: Cornovaglia e Isole di Scilly

**Titolo del regime di aiuti:** Programma obiettivo 1 per la Cornovaglia e le Isole di Scilly — 2000-2006

**Base giuridica:**

- Learning and Skills Act 2000
- Employment Act 1973, Section 2(1) and 2(2) substantiated by Section 25 of the Employment and Training Act 1998
- Section 5 & 6, Regional Development Agencies Act 1998
- Section 2 of the Employment and Training Act 1993
- Further and Higher Education Act 1992

**Spesa annua prevista per il regime:**

Spesa FES totale

(Misure 1.7; 3.2; 3.3; 3.5 e 5.4)

20,16 milioni di GBP

Spesa annua

2003 5,33 in milioni di GBP

2004 4,72 in milioni di GBP

2005 5,09 in milioni di GBP

2006 5,02 in milioni di GBP

**Intensità massima dell'aiuto:**

35 % alle grandi imprese per la formazione specifica

45 % alle PMI per la formazione specifica

60 % alle grandi imprese per la formazione specifica

80 % alle PMI per la formazione generale

[intensità maggiorate dato che la Cornovaglia e le Isole di Scilly sono una regione assistita ai sensi dell'articolo 87, paragrafo 3, lettera a)].

Qualora l'aiuto sia concesso a un lavoratore disabile ai sensi dell'articolo 2, lettera g), l'intensità dell'aiuto può essere maggiorata del 10 %.

Nessuna impresa riceverà più di un milione di euro a titolo di aiuto.

**Data di applicazione:** 22 aprile 2003

**Durata del regime:** 30 giugno 2007

**Obiettivo dell'aiuto:** L'elemento FES del programma obiettivo 1 è un programma di formazione e di sviluppo ad ampio raggio volto a migliorare la collocabilità di persone disoccupate, inclusi i lavoratori svantaggiati, a promuovere l'educazione continua sia per le persone occupate che per quelle disoccupate, a migliorare la base di competenze e l'adattabilità della manodopera occupata e a ridurre il livello di svantaggi incontrati dalle donne sul mercato del lavoro. L'aiuto alla formazione

oggetto della presente esenzione comprende le misure del programma che forniscono aiuto a dipendenti e imprese.

**Formazione generale**

La maggior parte della formazione finanziata tramite l'obiettivo 1 è di natura generale, infatti concerne non solo la posizione attuale ma anche quella futura dei dipendenti dell'impresa assistita, dato che le qualifiche fornite apportano competenze trasferibili che migliorano sostanzialmente la collocabilità del dipendente interessato. Quando consente il conseguimento di qualifiche professionali e nazionali nonché di qualifiche relative a competenze fondamentali, la formazione sarà considerata di natura generale.

**Formazione specifica**

Quando la formazione finanziata tramite l'obiettivo 1 riguarda principalmente la formazione presente o futura del dipendente nell'impresa assistita e fornisce qualifiche che non sono trasferibili, saranno applicate le intensità massime di aiuto per la formazione specifica.

**Settore economico interessato (o settori):** Tutti i settori

**Nome e indirizzo dell'autorità che concede l'aiuto:**

Department for Work and Pensions  
ESF Division  
Moorfoot  
Sheffield S1 4PQ  
0114 267 7306

**Altre informazioni:**

Objective 1 Contact  
Janet Woolley  
Government Office for the South West  
Mast House  
24 Sutton Road  
Plymouth PL4 0HJ  
01725 65022

**Sospensione, da parte dell'Italia, degli oneri di servizio pubblico imposti su diciotto collegamenti tra gli aeroporti della Sardegna e i principali aeroporti nazionali italiani e pubblicati il 10 dicembre 2004 nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea C 306 <sup>(1)</sup>**

(2005/C 161/06)

(Testo rilevante ai fini del SEE)

In seguito alla sentenza pronunciata il 17 marzo 2005 dal Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio, l'Italia ha deciso di sospendere a decorrere dalla medesima data gli oneri di servizio pubblico pubblicati nella 10 dicembre 2004 nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea* C 306 e riguardanti i dieci collegamenti aerei seguenti:

- Alghero/Roma e Roma/Alghero,
- Alghero/Milano e Milano/Alghero,
- Alghero/Bologna e Bologna/Alghero,
- Alghero/Torino e Torino/Alghero,
- Alghero/Pisa e Pisa/Alghero,
- Cagliari/Roma e Roma/Cagliari,
- Cagliari/Milano e Milano/Cagliari,
- Cagliari/Bologna e Bologna/Cagliari,
- Cagliari/Torino e Torino/Cagliari,
- Cagliari/Pisa e Pisa/Cagliari,
- Cagliari/Verona e Verona/Cagliari,
- Cagliari/Napoli e Napoli/Cagliari,
- Cagliari/Palermo e Palermo/Cagliari,
- Olbia/Roma e Roma/Olbia,
- Olbia/Milano e Milano/Olbia,
- Olbia/Bologna e Bologna/Olbia,
- Olbia/Torino e Torino/Olbia,
- Olbia/Verona e Verona/Olbia.

---

<sup>(1)</sup> GU C 306 del 10.12.2004, pag. 6.

# BANCA CENTRALE EUROPEA

## PARERE DELLA BANCA CENTRALE EUROPEA

del 21 giugno 2005

su richiesta del Consiglio dell'Unione europea in merito a due proposte di decisione del Consiglio relative al programma di azione in materia di formazione, scambi e assistenza per la protezione dell'euro contro la contraffazione monetaria (programma «Pericle»)

(CON/2005/22)

(2005/C 161/07)

1. Il 10 maggio 2005, la Banca centrale europea (BCE) ha ricevuto dal Consiglio dell'Unione europea due richieste di parere su due misure proposte: una proposta di decisione del Consiglio che modifica ed estende la Decisione del Consiglio del 17 dicembre 2001, che istituisce un programma di azione in materia di scambi, assistenza e formazione per la protezione dell'euro contro la contraffazione monetaria (programma «Pericle») (di seguito la «proposta»); e una proposta di decisione del Consiglio che estende agli Stati membri non partecipanti l'applicazione della decisione del Consiglio che modifica ed estende la Decisione del Consiglio del 17 Dicembre 2001, che istituisce un programma di azione in materia di scambi, assistenza e formazione per la protezione dell'euro contro la contraffazione monetaria (programma «Pericle») (di seguito la «proposta parallela») <sup>(1)</sup>.
2. La BCE è competente a formulare un parere in virtù dell'articolo 105, paragrafo 4, primo trattino, del trattato che istituisce la Comunità europea. In conformità del primo periodo dell'articolo 17.5 del regolamento interno della Banca centrale europea, il Consiglio direttivo ha adottato il presente parere.
3. Il programma «Pericle» è stato istituito dalla Decisione 2001/923/CE del Consiglio, del 17 dicembre 2001, che istituisce un programma di azione in materia di scambi, assistenza e formazione per la protezione dell'euro contro la contraffazione monetaria (programma «Pericle») <sup>(2)</sup>. Per quanto concerne sia la proposta sia la proposta parallela, la BCE desidera precisare che, conformemente all'opinione espressa nel proprio parere formulato quando è stata consultata sul progetto di Decisione 2001/923/CE <sup>(3)</sup>, accoglie con grande favore e sostiene pienamente le iniziative il cui obiettivo è la protezione dell'euro contro la contraffazione, attraverso programmi di azione in materia di formazione, scambi e assistenza per categorie scelte di destinatari.
4. La BCE rileva che l'obiettivo principale della proposta è di prorogare la durata del programma «Pericle» (il cui termine è attualmente previsto per il 31 dicembre 2005) fino al 31 dicembre 2011, con il medesimo finanziamento annuo di 1 milione di euro. La proposta prevede altresì il finanziamento dell'assistenza amministrativa per le indagini transnazionali, previa valutazione di Europol, quando essa non sia fornita da altre istituzioni europee. Propone di aumentare dal 70 % all'80 % il contributo comunitario al cofinanziamento degli scambi di informazioni e delle azioni esterne e di adottare un approccio flessibile per quanto riguarda le limitazioni al numero di progetti che gli Stati membri hanno diritto di presentare in un anno per il finanziamento nell'ambito del programma «Pericle».
5. In via preliminare, l'articolo 123, paragrafo 4, del trattato potrebbe costituire una base giuridica insufficiente per la proposta, in particolare se si tiene conto dell'estensione del programma all'assistenza amministrativa per le indagini transnazionali.

<sup>(1)</sup> COM(2005) 127 definitivo, che comprende sia la proposta (riferimento 2005/0029(CNS)) e la proposta parallela (riferimento 2005/0030(CNS)).

<sup>(2)</sup> GU L 339 del 21.12.2001, pag. 50.

<sup>(3)</sup> Paragrafo 3 del parere della BCE CON/2001/31 del 9 ottobre 2001 su richiesta del Consiglio dell'Unione europea in merito ad una proposta di decisione del Consiglio che istituisce un programma di azione in materia di formazione, scambi e assistenza per la protezione dell'euro contro la contraffazione monetaria (programma Pericles) (GU C 293 del 19.10.2001, pag. 3).

6. Per quanto riguarda il merito della proposta, la BCE sottolinea l'importanza di assicurare che la durata della proroga del programma «Pericle» sia legata ai tempi previsti per l'introduzione dell'euro nei nuovi Stati membri. Visto che le date previste per l'introduzione dell'euro nella maggior parte dei nuovi Stati membri vanno dal 2008 al 2010 <sup>(1)</sup>, la proposta proroga del programma «Pericle» fino al 31 dicembre 2011 tiene conto della futura crescita delle esigenze di formazione, scambi di informazioni e assistenza. La proposta proroga del programma «Pericle» è altresì da accogliere con favore in quanto probabilmente coinciderà, e quindi terrà conto, dell'emissione della seconda serie di banconote in euro, che avrà luogo verso la fine del decennio.
7. Parimenti, l'aumento del contributo della Comunità al cofinanziamento degli scambi di informazioni e delle azioni esterne e l'adozione di un approccio flessibile per quanto riguarda le limitazioni al numero di progetti che gli Stati membri hanno diritto di presentare per il finanziamento, rappresentano due ulteriori passi positivi verso l'offerta di assistenza laddove è maggiormente necessaria.
8. Come indicato all'articolo 5 della Decisione 2001/923/CE, è essenziale un adeguato coordinamento del programma «Pericle» con i programmi comunitari o dell'UE già esistenti, così come con i programmi di Europol e della BCE. È a tal fine che la proposta prevede che l'assistenza amministrativa per le indagini transnazionali possa essere oggetto di finanziamento solo qualora tale assistenza non sia fornita da altre istituzioni europee. La proposta prevede una previa valutazione da parte di Europol del finanziamento dell'assistenza amministrativa. Visto che il finanziamento dell'assistenza amministrativa potrebbe anche riguardare indagini transnazionali concernenti banconote in euro contraffatte, il Consiglio potrebbe anche prendere in considerazione il coinvolgimento della BCE nella valutazione. La BCE osserva che sarebbe utile che le iniziative da finanziarsi nell'ambito del programma «Pericle» fossero esaminate congiuntamente da parte della Commissione, della BCE e di Europol e che per la decisione in merito fosse richiesto l'assenso di questi tre organi, nel quadro del gruppo di indirizzo già costituito al fine di mettere a punto una strategia comune contro la contraffazione dell'euro.
9. La BCE rileva che la proposta prevede solo una modifica limitata delle procedure di monitoraggio e valutazione. Tenuto conto della proroga del programma «Pericle» per un ulteriore periodo di sei anni, la BCE raccomanda di includere nell'articolo 1, paragrafi 8 e 9, della proposta, una procedura di valutazione più ambiziosa, aperta e trasparente. La BCE dovrebbe essere pienamente coinvolta nella valutazione della significatività, efficienza ed efficacia del programma «Pericle», così da poter fornire al Consiglio un parere altamente qualificato in merito a ogni futura proroga del programma.

Fatto a Francoforte sul Meno, il 21 giugno 2005.

*Il Presidente della BCE*

Jean-Claude TRICHET

---

<sup>(1)</sup> *Communication from the Commission to the Council, the European Parliament, the European Economic and Social Committee, the Committee of the Regions and the European Central Bank - First report on the practical preparations for the future enlargement of the euro area* (Comunicazione della Commissione al Consiglio, al Parlamento europeo, al Comitato economico e sociale europeo, al Comitato delle regioni e alla Banca centrale europea - Primo rapporto sui preparativi pratici in vista dell'allargamento dell'area dell'euro), COM(2004) 748 definitivo, 10 novembre 2004, disponibile sul sito Internet: <http://europa.eu.int>.